

Comune di

OSTIANO

COMUNE DI OSTIANO (GRUGNANO)
Piazza
..... 43 22.09.98



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.34 DEL 30.06.1998
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. DOTT.SSA GIOVANNA LUCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285



COMUNE DI.....OSTIANO.....

Provincia di.....CREMONA.....


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 in data 19/01/1998.....

FTO IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANI DOT. LUIGI


REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO CIMITERIALE

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

IL SINDACO
ARCH. ANGELO TELO'



IL SEGRETARIO COMUNALE
LICCIARDI DOTT. ANTONIO



5 MAG. 1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

INDICE

Capitolo I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA

Art.	1 - Comunicazione dati	pag. 11
»	2 - Schede di morte	» 11
»	3 - Certificazioni	» 12
»	4 - Prestazioni a privati	» 12

Capitolo II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.	5 - Denuncia di morte	pag. 13
»	6 - Informazione di morte	» 13
»	7 - Morte su suolo pubblico	» 13
»	8 - Doveri del medico	» 14
»	9 - Morte per malattia infettiva	» 15
»	10 - Rinvenimento di cadavere o parti di esso	» 15
»	11 - Intervento medico necroscopo	» 15
»	12 - Nati morti	» 16
»	13 - Autorizzazione alla rimozione	» 16
»	14 - Nulla-osta Autorità giudiziaria	» 16
»	15 - Operazioni chirurgiche	» 17
»	16 - Prodotti concepimento	» 17
»	17 - Riscontro diagnostico	» 17
»	18 - Radioattività	» 18
»	19 - Comunicazione riscontro diagnostico	» 18

Capitolo III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.	20 - Periodo di osservazione	pag. 19
»	21 - Morte improvvisa	» 19
»	22 - Malattia infettiva - Riduzione del periodo di osservazione	» 19
»	23 - Manifestazioni di vita	» 20
»	24 - Locale per osservazione salme	» 20
»	25 - Funzioni obitoriali	» 21
»	26 - Obitorio	» 21
»	27 - Disponibilità obitori	» 21
»	28 - Celle frigorifere	» 22

Capitolo IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29 - Rimozione del cadavere	pag. 23
» 30 - Predisposizione del feretro	» 23
» 31 - Predisposizione del feretro in caso di morte per ma- lattia infettiva-diffusiva	» 23
» 32 - Misure protettive per radiattività	» 24
» 33 - Deposizione feretri per inumazione	» 24

Capitolo V
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34 - Trasporto dei cadaveri	pag. 25
» 35 - Servizi e trattamenti speciali	» 25
» 36 - Trasporto nel territorio comunale	» 26
» 37 - Trasporto morti sul suolo pubblico	» 26
» 38 - Prescrizioni	» 26
» 39 - Cortei funebri	» 27
» 40 - Soste dei cortei	» 27
» 41 - Trasporto per cremazione	» 27
» 42 - Trasporto fuori Comune o all'Estero	» 27
» 43 - Impiego della sola cassa di legno per trasporti fuori Comune	» 28
» 44 - Deroghe per casse di materiali diversi	» 28
» 45 - Decreto di autorizzazione al trasporto	» 28
» 46 - Trasporto fuori Comune - Modalità	» 29
» 47 - Trasporto di salme in Stati diversi	» 29
» 48 - Feretro proveniente da altro Comune	» 29
» 49 - Transito convoglio funebre	» 30
» 50 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche	» 30
» 51 - Trasporto resti mortali	» 30
» 52 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per tra- pianto terapeutico	» 31

Capitolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 53 - Cimiteri	pag. 32
» 54 - Cadaveri ricevuti al cimitero	» 32
» 55 - Deroga di sepoltura	» 33
» 56 - Vigilanza e controllo	» 33
» 57 - Custodia	» 33
» 58 - Registri	» 33
» 59 - Accettazione salme	» 34
» 60 - Obbligo di registrazione	» 34
» 61 - Composizione del cimitero	» 35
» 62 - Planimetria del cimitero	» 35
» 63 - Costruzione o ampliamento del cimitero	» 36

Art. 64 - Fascia di rispetto cimiteriale	pag. 36
» 65 - Campi di inumazione	» 36
» 66 - Approvvigionamento e dotazioni cimiteriali	» 37
» 67 - Monumenti e lapidi	» 37
» 68 - Camera mortuaria	» 37
» 69 - Ossario	» 38

Capitolo VII INUMAZIONI

Art. 70 - Idoneità campi di inumazione	pag. 39
» 71 - Cippi cimiteriali	» 39
» 72 - Tecnica di escavazione e colmatura fosse	» 39
» 73 - Caratteristiche tecniche delle fosse	» 40
» 74 - Inumazione con cassa di legno	» 40
» 75 - Caratteristiche delle casse di legno	» 40
» 76 - Inumazioni	» 41
» 77 - Ornamento delle tombe	» 41
» 78 - Collocamento di croci o lapidi	» 42

Capitolo VIII SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

Art. 79 - Sepolture private	pag. 43
» 80 - Salme destinate alla tumulazione	» 43
» 81 - Tassa di concessione	» 43
» 82 - Spese di manutenzione	» 44
» 83 - Modalità costruttive delle sepolture	» 44
» 84 - Concessione tombe di famiglia	» 44
» 85 - Tumulazioni temporanee	» 45
» 86 - Ornamenti e decorazioni loculi	» 45
» 87 - Area cimiteriale	» 46
» 88 - Regime tombe di famiglia	» 46
» 89 - Autorizzazione delle opere nel cimitero	» 47
» 90 - Concessioni	» 47
» 91 - Revoca di concessione	» 47
» 92 - Retrocessione loculi	» 48
» 93 - Forma della concessione	» 48
» 94 - Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi	» 48

Capitolo IX CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 95 - Crematori	pag. 49
» 96 - Cremazioni	» 49
» 97 - Esecuzione cremazione	» 50
» 98 - Raccolta delle ceneri	» 50
» 99 - Dimensione delle urne	» 50

Art. 100 - Caratteristiche degli edifici cinerari	pag. 51
» 101 - Trasporto delle urne	» 51
» 102 - Cinerario comune	» 51
» 103 - Consegna delle ceneri	» 52
» 104 - Autopsie	» 52
» 105 - Risultati delle autopsie	» 52
» 106 - Imbalsamazioni	» 53
» 107 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi	» 53

Capitolo X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 108 - Esumazioni ordinarie	pag. 54
» 109 - Esumazioni straordinarie	» 54
» 110 - Tempi di mineralizzazione	» 55
» 111 - Rinvenimento resti ed oggetti	» 55
» 112 - Rifiuti attività cimiteriali	» 55
» 113 - Divieto apertura feretri	» 56
» 114 - Estumulazioni	» 56
» 115 - Ordine di esumazione	» 56
» 116 - Verbale di estumulazione	» 57
» 117 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa	» 57
» 118 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione	» 57
» 119 - Divieto operazioni su salme	» 58
» 120 - Diritti per servizi	» 58

Capitolo XI ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 121 - Obblighi imprese appaltatrici	pag. 59
» 122 - Esecuzione lavori privati	» 59
» 123 - Accertamento lavori eseguiti	» 59
» 124 - Lavori appaltati dal Comune	» 60
» 125 - Deposito materiali	» 60
» 126 - Uso di mezzi e macchinari	» 61
» 127 - Materiali di scarto	» 61
» 128 - Orario dei lavori	» 61

Capitolo XII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 129 - Illuminazione elettrica votiva	pag. 62
» 130 - Richiesta del servizio	» 62
» 131 - Durata dell'abbonamento	» 62
» 132 - Tariffe	» 63
» 133 - Revisione canone	» 63
» 134 - Modalità di versamento	» 64

Art. 135 - Inadempienze	pag. 64
» 136 - Esecuzione impianto	» 65
» 137 - Modifiche agli impianti	» 65
» 138 - Doveri dell'utente	» 65
» 139 - Cause di forza maggiore	» 66
» 140 - Segnalazioni e reclami	» 66

Capitolo XIII
NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 141 - Sepoltura privata fuori dal cimitero	pag. 67
» 142 - Applicabilità della tassa di concessione	» 67
» 143 - Gestione del cimitero	» 68
» 144 - Orario	» 68
» 145 - Divieto d'ingresso	» 68
» 146 - Mantenimento viali e parti comuni	» 69
» 147 - Cura delle tombe	» 69
» 148 - Rimozione ornamenti	» 69
» 149 - Divieto asportazione oggetti	» 70
» 150 - Danni alle strutture cimiteriali	» 70
» 151 - Presenza alle esumazioni straordinarie	» 70
» 152 - Comportamento dei visitatori al cimitero	» 70
» 153 - Custodia	» 71
» 154 - Incarichi specifici custode	» 71
» 155 - Mansioni del custode	» 71
» 156 - Divisa e contegno	» 72

Capitolo XIV
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 157 - Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 73
» 158 - Richiami	» 73
» 159 - Esecutività	» 73

ALLEGATI

» C	» 74
» D	» 74

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITÀ

Art. 1

Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n. 1 della A.S.L. nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia dell'elenco e schede ISTAT.

Art. 2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte e a trasmettere la seconda

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni. copia della scheda ISTAT

La segnalazione deve essere fatta alla competente ASL Provinciale.

Art. 3

Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti Polizia Mortuaria ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4

Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell' A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 7

Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto, di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 8

Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla U.S.S.L. competente.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9

Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.

Art. 10

Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11

Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Responsabile del Servizio competente dell'A.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 12

Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R. D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 - comma 2 e 3- del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all' A.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

Art. 13

Autorizzazione alla rimozione

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Responsabile del Servizio dell' A.S.L. competente.

Art. 14

Nulla-osta Autorità Giudiziaria

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile del servizio ASL competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 18

Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19

Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L., della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 20

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

Art. 21

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 22

Malattia infettiva riduzione periodo osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio dell'ASL competente il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso

o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 23

Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 24

Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art. 25

Funzioni obitoriali

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 26

Obitorio

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Un solo locale può assolvere entrambe le funzioni quando il Comune presenta una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Art. 27

Disponibilità obitori

Se nel territorio del Comune esistono più cimiteri o nel caso sia stato costituito un consorzio è sufficiente che in un cimitero o presso un ospedale vi sia un deposito di osservazione o un obitorio ovvero deposito ed obitorio consorziati.

Art. 28

Celle frigorifere

Spetta all' A.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29

Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere chiuso nella cassa.

Art. 30

Predisposizione del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 31

Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 32

Misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

Deposizione feretri per inumazione e per tumulazione

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34

Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Giunta Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 35

Servizi e trattamenti speciali

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

L'A.S.L. competente esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

Art. 36

Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 37

Trasporto morti sul suolo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 38

Prescrizioni

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 31, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del servizio competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 39

Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 40

Soste dei cortei

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 41

Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 42

Trasporto fuori Comune o all'Estero

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantottore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 43

Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 44

Deroghe per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 45

Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 46

Trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 47

Trasporto di salme Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 48

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 155, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 49

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 50

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 51

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 36 e 47 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 52

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 53

Cimitero

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

È ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 54

Cadaveri ricevuti al cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 55

Deroga di sepoltura

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 56

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 57

Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.
Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 58

Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 59

Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 36.

Per la sepoltura occorre il certificato del medico funzionario dell'U.S.S.L. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del servizio competente, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 60

Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero

del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 61

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di fosse individuali;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 62

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 63

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 64

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Art. 65

Campi di inumazione

In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata a sensi di cui all'art. 58, 2° comma, e art. 59 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 66

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 67

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 68

Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2° del D.P.R. citato.

Art. 69

Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette-ossario previo parere del Responsabile del Servizio competente.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 70

Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71

Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 72

Tecnica di escavazione e colmataura fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73

Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre' dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art. 72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art. 74

Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 76

Inumazione

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 72.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 77

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 78

Collocamento di croci o lapidi

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i $\frac{2}{3}$ della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.